

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore FILOGRANA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta  
sul lavoro interinale

ONOREVOLI SENATORI. – Il lavoro interinale, introdotto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere considerato la massima forma di flessibilità vigente nell'attuale sistema del mercato del lavoro.

Detto istituto ha come finalità precipue da un lato quelle di consentire all'iniziativa privata margini operativi nell'intermediazione della manodopera, dall'altro quella di fornire all'impresе uno strumento contrattuale dinamico, con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori di lavoro in relazione ad esigenze di produzione contingenti.

In termini semplici, in base alla legge n. 196 del 1997, una impresa di fornitura di

lavoro temporaneo, denominata «impresa fornitrice» pone uno o più lavoratori a disposizione di quelle imprese, denominate «impresе utilizzatrici», che necessitano di prestazioni lavorative temporanee. L'impresa fornitrice svolge, in concreto, quell'attività di intermediazione tradizionalmente e istituzionalmente riservata ad organismi pubblici.

Ecco come tale innovazione consenta di superare, entro certi limiti, i vincoli previsti dal divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro *ex* articolo 2127 del codice civile, legge 29 aprile 1949, n. 264 e legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Va fatto notare, però, che i provvedimenti e i divieti citati continuano ad esplicare la loro funzione, là dove la fornitura di lavoro interinale operi *contra legem*. La legge n. 196 del 1997 non abroga, infatti, i divieti di intermediazione e interposizione preesistenti. In specie, all'articolo 10, dispone un rigoroso sistema di sanzioni per la violazione degli obblighi di legge, le quali si riferiscono tanto all'impresa fornitrice, quanto a quella utilizzatrice. Le sanzioni, relative ai rispettivi casi previsti, vanno da quelle per la contravvenzione dei divieti della legge n. 1369 del 1960, ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera a favore del lavoratore, ad una sanzione penale in aggiunta alla cancellazione dall'albo delle imprese fornitrici.

È invalsa una nuova prassi secondo la quale le società attualmente abilitate all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, ai sensi dall'articolo 2 della legge n. 196 del 1997, con espedienti diretti ad ingannare i lavoratori e le imprese utilizzatrici, eludono il dettato normativo della legge citata, nella parte in cui dispone tali divieti.

Tali artifici «truffaldini» possono essere così schematizzati.

Le agenzie interinali abilitate collocano i lavoratori in attività di basso contenuto professionale, inquadrandoli nella qualifica immediatamente superiore, per aggirare l'ostacolo del divieto imposto dalla legge n. 196 del 1997.

Le agenzie interinali abilitate stipulano contratti di *franchising* con terzi soggetti, spesso piccole società cooperative di produzione e lavoro. In accordo connivente il *franchisor* (agenzia interiale) ed il *franchisee* (piccola cooperativa) programmano un sistema illecito di vendita dei rispettivi servizi. La cooperativa offre alla società abilitata i propri soci, con i relativi servizi, ed i propri clienti. L'agenzia abilitata, in cambio e dietro ingenti compensi, garantisce alla cooperativa l'utilizzo del marchio, degli uffici, dei telefoni, della carta intestata e di

quant'altro occorre per indurre il cliente a credere di trattare con la società abilitata.

In tal modo le società abilitate e le cooperative ingenerano, con inganno, sia nei soci lavoratori, sia nell'impresa utilizzatrice, l'illusione di operare secondo una regolare applicazione della legge sul lavoro interinale. Pertanto, i primi ritengono di essere stati collocati secondo la formula del lavoro interinale e i secondi di avvalersi dei servizi forniti secondo le modalità della legge n. 196 del 1997.

La situazione è molto grave. Nasconde da un lato un vero e proprio sfruttamento delle piccole cooperative di produzione e lavoro da parte delle società abilitate, nei modi sopra descritti, dall'altro, un danno economico alle imprese utilizzatrici, atteso che le stesse, in caso di inadempimento dell'impresa abilitata, sono responsabili del pagamento del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo.

Inoltre, va rilevato che il contratto di *franchising*, così impostato, costituisce un mezzo per aggirare l'applicazione di una norma imperativa ed è, quindi, nullo per illiceità della causa, e che configura, anche, un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto idoneo a danneggiare l'altrui azienda e difforme ai principi della correttezza professionale e commerciale.

Infine, un'ultima considerazione. L'accordo fraudolento fra società interinale abilitata e cooperativa assume i connotati non di una azione criminosa occasionale, ma di un progetto illecito preordinato al conseguimento di ingenti guadagni a favore solo ed esclusivamente della società interiale (nel qual caso si potrebbe sospettare un'ipotesi di associazione per delinquere ai fini di un arricchimento illecito).

La presente proposta si pone quale obiettivo di costituire una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia una struttura snella, ma improntata alla rappresentatività dei Gruppi politici parlamentari. Lo scopo è di accertare le suddette violazioni di legge,

per individuare le modalità operative illegali di società abilitate al lavoro interinale in tema di collocamento di lavoratori con qualifiche a basso contenuto professionale e in tema di collegamento connivente in *franchising* fra le stesse e società cooperative di produzione e lavoro.

Alla costituenda Commissione vengono attribuiti poteri d'inchiesta affini a quelli di indagine propri della magistratura inquirente, senza peraltro che ciò comporti l'attribu-

zione di poteri punitivi in capo alla Commissione stessa, nel rispetto del principio della separazione dei poteri. Parallelamente, vi è la previsione di garanzie di segretezza nell'operare della Commissione, affinché vengano comunque osservati i diritti costituzionalmente sanciti.

Si ritiene che questo rappresenti l'unico strumento che possa porre fine alle applicazioni *contra legem* cui la legge n. 196 del 1997 è sottoposta.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

*(Istituzione della Commissione d'inchiesta)*

1. È istituita, secondo quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul lavoro interinale e sull'applicazione *contra legem* della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 2.

*(Finalità perseguite dalla Commissione)*

1. La Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 1 svolge la propria attività al fine di individuare le modalità operative illegali di società abilitate all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo in tema di collocamento di manodopera a basso contenuto professionale e in tema di collusione con società cooperative di produzione e lavoro, con le quali sono collegate in *franchising*.

Art. 3.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati, entro novanta giorni dall'approvazione della presente proposta, dal Presidente del Senato, rispecchiando la proporzione e la consistenza numerica dei Gruppi parlamentari e, in ogni caso, garantendo nel suo interno la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Entro quindici giorni dal suo insediamento, la Commissione provvede ad

eleggere il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 4.

*(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede, nello svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni attribuite all'Autorità giudiziaria ordinaria.

2. Si avvale della polizia giudiziaria e dei supporti tecnici adeguati ai propri obiettivi.

3. Può acquisire, d'ufficio, atti relativi ad indagini svolte da altre Commissioni parlamentari sulla stessa materia o ad essa connessa, e può acquisire, d'ufficio, anche in deroga alle norme in materia di segreto nella fase d'indagini preliminari, informazioni ed atti relativi a procedimenti in corso o in fase d'indagine innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 5.

*(Funzionamento della Commissione)*

1. La Commissione elabora un proprio regolamento interno, per il funzionamento dell'attività e la regolamentazione delle sedute.

2. In ogni caso deve essere garantita la possibilità per i commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza da acquisire agli atti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, in particolari casi, qualora il Presidente, valutato l'oggetto dell'indagine, lo ritenga necessario, potranno disporsi sessioni a porte chiuse.

4. I verbali delle sedute, nonchè gli atti e i documenti acquisiti, sono pubblicati.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei casi previsti dal comma 3 e qualora il Presidente della Commissione lo disponga.

Art. 6.

*(Durata della Commissione)*

1. La Commissione deve presentare al Senato della Repubblica il risultato dei propri lavori, mediante relazione conclusiva, entro e non oltre sei mesi dalla data del suo insediamento.

Art. 7.

*(Oneri finanziari)*

1. Il Presidente del Senato destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.



